

circolare
13 APRILE 2017



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 13 aprile 2017

Oggetto

APE: operativa dal 1° maggio

A decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, è in vigore l'APE, anticipo finanziario a garanzia pensionistica disciplinato dalla legge 232/2016. Si tratta di un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, finalizzato a gestire esuberi del personale (c.d. *APE aziendale*) e ad accompagnare i lavoratori ancora dipendenti (c.d. *APE volontaria*) o licenziati (c.d. *APE sociale*) alla pensione.

La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.

Il termine del 1° maggio, tuttavia, per l'APE volontaria è destinato a slittare per consentire il completamento della piattaforma informatica.

L'APE può essere richiesto, esclusivamente in via telematica, dagli iscritti all'AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima ed alla Gestione separata, che, al momento della richiesta:

- hanno un'età anagrafica minima di 63 anni
- maturano il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi,
- siano in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni (c.d. *APE volontaria*);
- la loro pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria.

Non possono ottenere l'APE coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto e la durata minima dell'APE è di sei mesi.

L'APE potrà essere utilizzata anche per gestire gli esuberi derivanti da ristrutturazione aziendale (c.d. *APE aziendale*). In tal caso i datori di lavoro partecipano al costo sostenuto dal lavoratore con il versamento di un contributo all'INPS nella misura definita fra le parti, e che non sia inferiore – per il 2017 – al 33% della retribuzione imponibile dell'ultimo anno.

Sempre in via sperimentale e con decorrenza dal 1° maggio 2017 potranno accedere all'APE anche i lavoratori (c.d. *APE sociale*):

- licenziati, anche in occasione di un licenziamento collettivo, dimessi per giusta causa o il cui rapporto è stato risolto consensualmente nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
- che hanno compiuto 63 anni,
- che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
- in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.

La concessione dell'indennità è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

L'indennità è erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi

Dottore Commercialista
Revisore contabile

